



# COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

**ORIGINALE**

## ORDINANZA

**N. 7 DEL 02-08-2018**

Prot. n. 4252/IX-4

**Ufficio:**

**Oggetto: TAGLIO DELLE PIANTE DA PARTE DEI PROPRIETARI O DEI CONDUTTORI DEI FONDI CHE COSTEGGIANO TUTTE LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 1992 dispone:

“1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

- L'art. 31 del D. Lgs. n. 285 del 1992 dispone:

“1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Considerato che

- i bordi stradali del territorio comunale di proprietà privata versano in condizioni di generalizzata mala manutenzione del verde e si determinano numerosi casi, in conseguenza degli agenti atmosferici infornali, di cadute di rami sulla carreggiata rendendo pericoloso il transito;
- la mancata manutenzione e taglio delle piante lungo le strade crea, quindi, pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica ed in particolare per la circolazione veicolare e pedonale;
- si rende necessario un intervento urgente per la manutenzione e taglio delle piante che costeggiano tutte le strade del territorio comunale.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267 del 2000 concernenti il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare particolari emergenze;

#### **ORDINA**

- 1) il taglio delle piante da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi che costeggiano tutte le strade del territorio comunale, con una estensione in profondità sufficiente a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica delle persone e dei veicoli; salva ogni applicazione dei su richiamati artt. 29 e 31 del D. Lgs 285/92;
- 2) il termine per adempiere alla presente ordinanza è fissato in 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- 3) che la presente venga affissa all'Albo Pretorio e diffusa nel territorio.

#### **SANZIONI**

Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di legge, con l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della Strada (da € 169 a € 680) o da altre disposizioni di legge;

In caso di inottemperanza, a seguito della contestazione delle violazioni alla presente ordinanza, si procederà d'ufficio ai lavori necessari con addebito delle relative spese al proprietario dell'area o agli eventuali soggetti aventi titolo, con risarcimento da parte degli inadempienti di qualsiasi danno dovesse verificarsi.

#### **DISPONE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. 1034/71), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione (DPR 1199/71).

IL SINDACO  
VENCHIARUTTI ANDREA

*Atto firmato digitalmente*  
*D.lgs. 82/2005*